

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 957 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PERROTTI, Riccardo NAVA e della società VILLA VALLE SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo PERROTTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Villa Valle S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Villa Valle S.S.D. – Chievoverona S.S.D. A.R.L. del 9.11.2025, valevole per il girone B del campionato di Serie D, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. D.S. frasi gravemente irriguardose;

Riccardo NAVA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Villa Valle S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Villa Valle S.S.D. – Chievoverona S.S.D. A.R.L. del 9.11.2025, valevole per il girone B del campionato di Serie D, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. D.S. espressioni offensive;

VILLA VALLE SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Matteo Perrotti e Riccardo Nava;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matteo PERROTTI,
 - Sig. Riccardo NAVA,
 - Società VILLA VALLE SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Piergiorgio Castelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Matteo PERROTTI,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Riccardo NAVA,
 - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società VILLA VALLE SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò